



normativa

MALATTIA E CONTROLLI: ESCLUSIONE DELL' OBBLIGO DI REPERIBILITA' PER ALCUNI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

In linea generale, i lavoratori dipendenti del settore privato, in caso di malattia, hanno l'obbligo di essere reperibili presso l'indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi, nelle fasce giornaliere dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Tale obbligo si rende necessario per consentire il controllo dello stato di malattia da parte delle strutture competenti di Asl e Inps.

Dal 22 gennaio u.s., a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale 11 gennaio 2016, **sono esclusi** dall'obbligo di rispettare le suddette fasce di reperibilità i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria,
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.

È opportuno evidenziare che i lavoratori interessati sono esclusivamente quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, rimanendo esclusi quelli iscritti alla Gestione Separata Inps.

I datori di lavoro, nell'ambito dei controlli medico legali richiesti all'Inps nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, **sono tenuti ad escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i campi riferiti a "terapia salvavita" e "invalidità"**. Pur non potendo richiedere la visita medica di controllo domiciliare, resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di segnalare tramite Pec istituzionale, alla struttura Inps territorialmente competente, possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali si ravvisino la necessità di effettuare la visita medica. Sarà cura dell'istituto valutare, mediante il proprio centro medico legale, l'opportunità o meno di esercitare l'azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.

Brescia, 15 luglio 2016

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it